

Linee guida in materia di “ravaneti” in attuazione delle direttive presenti nell’Atto generale d’indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici

1. Premessa

A partire dall’anno 2000, la materia dei “ravaneti” è stata oggetto di una lunga ed articolata discussione in seno al Consiglio direttivo dell’Ente parco, con successive modifiche ed integrazioni di direttive. Questo corpus normativo ha tenuto conto dell’evoluzione legislativa nazionale e regionale in campo ambientale ed estrattivo, nonché delle dinamiche socio-economiche che hanno attraversato l’ultimo ventennio di attività produttiva nelle Alpi Apuane. Si tratta dunque di un insieme di direttive che – nel tempo – ha raggiunto un proprio equilibrio interno e una condivisione esterna massima possibile, poiché frutto di un confronto serrato e continuo, pur con contributi talvolta scaturiti da posizioni distanti, ma poi capaci lo stesso di stabilire convergenze gestionali praticabili.

I “ravaneti” sono – per definizione classica – quei corpi detritici prodotti dai progressivi scarti dell’attività estrattiva di lapidei ornamentali, un tempo abbandonati lungo i versanti montani ed oggi oggetto di riutilizzo per i residui recuperabili, non senza il recupero delle aree di temporaneo stoccaggio. La recente L.R. 35/2015 li tratta come risorsa estrattiva secondaria, sotto la denominazione di *“derivati dei materiali da taglio”*; ovverosia come *“materiale proveniente dalla coltivazione di cave di materiali per uso ornamentale, a cui è connesso per dislocazione e contiguità, non idoneo alla produzione di blocchi, lastre ed affini, listelli, nonché materiali di sfrido della riquadratura e del taglio effettuato in cava, destinato alla commercializzazione e oggetto dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva e del progetto di coltivazione che ne stima le quantità”*.

Sia che si considerino come una risorsa estrattiva secondaria oppure come un elemento geomorfologico di natura antropica, i “ravaneti” rappresentano un aspetto caratterizzante del paesaggio apuano, non solo dei luoghi in cui prevalgono gli assetti produttivi e le trasformazioni minerarie. Non a caso, il Consiglio direttivo si è sempre pronunciato in termini contrari ad ipotesi di asportazione totale dei “ravaneti”, soprattutto nel caso di depositi naturalizzati e/o con clasti ossidati, valutando anche il loro ruolo di habitat favorevoli per determinate specie animali e vegetali, nonostante la loro origine artificiale, ma pur sempre conservativa di funzioni ecologiche analoghe ai macereti e agli accumuli di detrito di falda.

Ulteriori elementi meritevoli di tutela, potenzialmente presenti lungo i “ravaneti” apuani, sono i reperti di archeologia industriale (bastionature, muri a secco, piani inclinati, vie di lizza, sentieri, antichi macchinari, ecc.). Il Consiglio direttivo ha sempre rimarcato la necessità di una verifica preliminare e puntuale sull’esistenza di tali manufatti all’interno dei “ravaneti”, poiché elementi preziosi del paesaggio minerario, che hanno caratterizzato e oggi documentano la cultura storica del marmo in questo territorio. L’obiettivo è la loro salvaguardia e, in subordine, la conservazione *ex situ* nel caso si possa realizzare un qualche dislocamento dei reperti, consentendo perfino la ricerca “archeologica”, con scavi comunque limitati, quando emergano indizi documentali sulla presenza in profondità di emergenze di carattere antropico ed ambientale di particolare e comprovato interesse per le finalità dell’Ente Parco. Al di fuori dei casi specifici sopra ricordati – ovverosia la possibile dislocazione e lo scavo di ricerca – vale sempre il divieto di prelievo, asportazione e la movimentazione dei ravaneti caratterizzati da reperti di archeologia industriale.

Altro discorso riguarda la stabilità dei ravaneti e la garanzia delle condizioni di sicurezza idrogeologica, tenuto conto dell’incoerenza di questi depositi e della loro naturale predisposizione a subire fenomeni di dissesto soprattutto durante gli eventi estremi. L’esperienza fatta nel comprensorio apuano – bacino di Carrara compreso – ha suggerito al Consiglio direttivo di consentire, sempre e comunque, operazioni di messa in sicurezza dei ravaneti, nel caso in cui i depositi detritici presentino condizioni di instabilità per il versante e di pericolosità per il regime idraulico dell’area, attraverso azioni prioritarie di consolidamento e di movimentazione in loco del materiale, limitando comunque a situazioni eccezionali il prelievo e l’asportazione.

2. Lettura coordinata delle direttive

Per facilitare la lettura delle direttive del Consiglio direttivo – oggi disseminate in ben 5 provvedimenti amministrativi e loro allegati – è stato predisposto il seguente testo articolato, che offre una lettura più ordinata e comprensibile delle stesse direttive, ricomponendo in maniera organica l'unitarietà delle varie decisioni assunte dall'organo competente, senza stravolgere o modificare alcuna norma.

Si tratta di un testo di più agevole e di immediata praticabilità, che ha soltanto accorpato per argomenti le varie direttive ed eliminato alcune inutili ripetizioni.

Nel caso di incertezza interpretativa – nonostante lo sforzo di semplificazione – si suggerisce di far riferimento ai testi deliberativi originali, di cui alle deliberazioni del Consiglio direttivo:

- n. 54 del 29 dicembre 2000;
- n. 25 del 4 luglio 2003;
- n. 33 dell'11 settembre 2007;
- n. 22 del 13 luglio 2009;
- n. 7 del 2 marzo 2018;

Norme generali

1. *L'Ente Parco promuove la gestione ambientale e paesaggistica dei ravaneti, da definirsi all'interno dei progetti di coltivazione e dei progetti di recupero e di riqualificazione ambientale dei siti estrattivi, in conformità con i seguenti principi:*

- a) *i ravaneti costituiscono un aspetto caratterizzante del paesaggio apuano, non solo dei luoghi in cui prevalgono gli assetti produttivi e le trasformazioni minerarie, di modo che la loro gestione attiva sia obiettivo specifico dei progetti sopra detti;*
- b) *la gestione attiva dei ravaneti delle cave in esercizio è sostenuta da interventi progettuali che garantiscano le migliori condizioni di stabilità, consentano la restituzione paesaggistica, nonché il modellamento funzionale dell'attività di cava, con la possibilità di stoccaggi provvisori dei detriti prodotti;*
- c) *i ravaneti naturalizzati e quelli caratterizzati da reperti emergenti di archeologia industriale (bastionature, muri a secco, piani inclinati, vie di lizza, sentieri, antichi macchinari, ecc.) devono essere sottratti agli interventi di rimozione e di sostanziale modifica.*

2. *I piani e i progetti devono escludere l'abbandono definitivo lungo i versanti montani dei materiali inerti di scarto produttivo derivanti dalle attività estrattive, prevedendo infrastrutture dove possibile o comunque soluzioni capaci di consentire la rimozione dei ravaneti una volta superati i limiti massimi di stoccaggio provvisorio, da definirsi sulla base delle norme di pianificazione vigenti e, in sede progettuale, anche in relazione alla diversa natura dei luoghi.*

Divieti e limiti negli interventi sui ravaneti

1. *L'Ente parco tutela i ravaneti "naturalizzati", ovvero quei corpi detritici, ormai stabilizzati, originatisi dall'attività di cava, che si caratterizzano da un grado evidente di ossidazione – analogo alle rocce affioranti – rilevabile dal cromatismo complessivo della superficie esposta e/o da una copertura vegetazionale al di sopra degli stessi superiore al 25% del totale, pure se a chiazze o interrotta.*

2. *Non sono consentiti il prelievo, l'asportazione e la movimentazione dei ravaneti "naturalizzati", fatti sempre salvi gli interventi necessari al loro consolidamento, al deflusso delle acque e alla prospezione archeologica.*

3. *Non sono consentiti il prelievo, l'asportazione e la movimentazione dei ravaneti caratterizzati da reperti di archeologia industriale (bastionature, muri a secco, piani inclinati, vie di lizza, sentieri, antichi macchinari, ecc.), fatti sempre salvi gli interventi necessari al loro consolidamento, al corretto deflusso delle acque e alla prospezione archeologica.*

4. *Non sono consentiti il prelievo, l'asportazione e la movimentazione dei ravaneti non più a servizio di cave attive, nonché dei ravaneti isolati e, in generale, delle aree interessate da vecchi depositi di materiale detritico di origine lapidea.*

5. *Sono sempre consentite operazioni di messa in sicurezza dei ravaneti, nel caso in cui i depositi detritici presentino condizioni di instabilità per il versante e di pericolosità per il regime idraulico dell'area, certificate dagli enti competenti, attraverso azioni prioritarie di consolidamento e*

di movimentazione in loco del materiale, limitando a situazioni eccezionali il prelievo e l'asportazione.

6. È possibile autorizzare attività limitate di scavo e movimentazione di materiale detritico dai ravaneti, se finalizzate a riportare alla luce emergenze di carattere antropico ed ambientale di particolare e comprovato interesse per le finalità dell'Ente Parco.

7. Nell'area parco e nelle aree contigue – comprese le zone contigue di cava – non sono consentite le attività di vagliatura e di frantumazione del materiale detritico, ad eccezione della vagliatura con selezionatori piani.

Ravaneti a servizio di cave attive

1. Il prelievo, l'asportazione e la movimentazione di materiale detritico sono consentiti esclusivamente nei ravaneti a servizio di cave in attività – localizzati nelle zone contigue di cava – purché risultino sempre “non naturalizzati” e si presentino come depositi incoerenti di recentissima origine.

2. Il prelievo, l'asportazione e la movimentazione del materiale detritico ultimamente prodotto, sono attività finalizzate a mantenere contenute le dimensioni del ravaneto. Le quantità rimosse devono essere, di norma, pari a quelle periodicamente prodotte dall'attività di coltivazione. La rimozione di quantità superiori è autorizzabile solo nel caso in cui il ravaneto si trovi in condizioni di pericolosità certificate dagli enti competenti o per favorire interventi di ripristino ambientale e interventi di consolidamento o risagomatura morfologica dei versanti per ragioni paesaggistiche e/o idrogeologiche, tra cui la risistemazione finale per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area.

3. Il prelievo e l'asportazione nei ravaneti “non naturalizzati” è un intervento che si configura, quando autorizzabile, come ripristino della situazione ambientale quo ante, perseguendo l'obiettivo del recupero ambientale di siti estrattivi e della mitigazione dell'impatto paesaggistico.

4. È vietato rilasciare, nei luoghi deputati allo stoccaggio, materiali diversi dai detriti di pietre ornamentali oggetto dell'escavazione, siano essi blocchi, informi, scaglie e pezzami. Lo stoccaggio provvisorio degli inerti di cava non può superare i due anni dal loro iniziale accantonamento nei ravaneti e la dimensione massima del materiale non deve superare 1 m³ per singolo elemento detritico.

5. È vietata la formazione di nuovi ravaneti. Per le aree esistenti a discarica di detriti di cava non sono consentite espansioni di superficie; quelle volumetriche possono essere autorizzate se di natura temporanea e collegate allo stoccaggio provvisorio dei materiali di scarto, purché non insistenti su ravaneti “naturalizzati”.

6. In deroga al divieto di cui sopra, è possibile la formazione di nuovi ravaneti, solo se strettamente funzionali e finalizzati ad eventuali opere ed interventi di ripristino ambientale e/o rimodellamento di versanti.

Gestione attiva dei ravaneti

1. La domanda di autorizzazione alla coltivazione di una cava di materiale lapideo ornamentale e di gestione del relativo ravaneto deve essere formulata dal soggetto proponente che abbia la disponibilità giuridica del sito estrattivo e sia responsabile della gestione dello stesso.

2. Il progetto di coltivazione di ogni cava deve contenere un piano di gestione dei ‘rifiuti di estrazione’ di cui al D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 e succ. mod. ed integr, da approvarsi secondo le disposizioni previste dalla L.R. 25 marzo 2015, n. 35 e succ. mod. ed integr. Relativamente alla gestione attiva dei ravaneti presenti e in disponibilità dello stesso sito estrattivo, devono essere prodotti relazioni di progetto ed elaborati grafici, in cui si definiscano spazi e volumi massimi di provvisorio accantonamento dei detriti prodotti, nonché le fasi di loro rimozione, da finalizzarsi al ripristino e alla riqualificazione ambientale dei siti, individuando modalità e tempi di esecuzione di interventi ed opere.

3. Gli interventi sui ravaneti sono sottoposti alle procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale, se previste dall'art. 45 ter della L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 e succ. mod. ed integr., oppure dalle norme del Piano per il Parco, stralcio o integrato. Tale eventualità scatta – in ogni caso – se le attività di prelievo, asportazione e movimentazione di materiale detritico siano superiori ai 15.000 m³ annui, rientrando a pieno titolo tra le attività estrattive.

4. La domanda di autorizzazione per le attività di prelievo, asportazione, movimentazione e trasporto del materiale detritico dei ravaneti, dovranno essere corredate da un preventivo parere del

comune competente per territorio, relativamente alle quantità di materiale prelevato e ai viaggi prodotti.

5. Le attività di prelievo, asportazione, movimentazione e trasporto del materiale detritico dei ravaneti non sono consentite nei giorni di sabato e festivi. Sono fatte salve eventuali diverse ordinanze emesse dagli enti preposti.

6. Le porzioni di ravaneto interessate da interventi abusivi non autorizzati non possono essere oggetto di ulteriori prelievi, asportazioni e movimentazioni per un periodo di almeno 10 anni.

Norme transitorie ed ulteriori

1. Nei siti costituiti da cave, da ravaneti a servizio di cave attive, da ravaneti isolati e, in generale, nei siti interessati da depositi di materiale detritico, in cui – negli ultimi dieci anni – l'Ente Parco ha autorizzato attività di prelievo, asportazione e movimentazione di materiale detritico, è consentita la proroga di tali autorizzazioni per un periodo massimo di 3 anni e per le finalità del ripristino ambientale. Le autorizzazioni sono prorogabili di ulteriori 3 anni se permangono le finalità del ripristino ambientale.

2. Eventuali deroghe ai divieti e alle limitazioni previste dalle direttive dell'Atto generale d'indirizzo possono essere specificamente accordate, di volta in volta, dal Consiglio direttivo, per ragioni di sicurezza debitamente accertate dall'Autorità di Bacino o dal Genio Civile competenti per territorio, oppure per ragioni di ordine socio-economiche, in presenza di interessi pubblici evidenti certificati dal Comune, attraverso l'approvazione e la successiva stipula di una convenzione di durata anche superiore ai tempi della singola autorizzazione, contenete un protocollo di azioni ed interventi consentiti in deroga, un calendario di verifiche periodiche e di controlli al termine di ciascuna fase di intervento (senza il cui esito positivo non sia possibile procedere), oltre ad imporre mitigazioni e/o compensazioni al soggetto proponente il progetto sperimentale e/o di sistemazione ambientale definitiva dell'area oggetto di prelievo dai ravaneti.

3. La convenzione di cui al precedente punto, deve prevedere – quale misura minima ed inderogabile di compensazione – il pagamento di un contributo economico commisurato alla quantità di materiale detritico asportata, per la realizzazione di interventi nell'area protetta, di conservazione, manutenzione, restituzione e/o riqualificazione ambientale, anche non strettamente collegati all'attività di prelievo ed asportazione dei ravaneti oggetto della convenzione con l'Ente Parco, stabilendo che l'entità del contributo in parola sia computato nella misura minima di € 0,20 per ogni metro cubo di materiale detritico asportato, calcolato su base annua.

4. Se non diversamente detto nella convenzione sopra detta, la quantificazione dei metri cubi di materiale prelevati è stabilita sulla base delle dichiarazioni e dei rilievi annui che il proponente, titolare dell'attività estrattiva, è tenuto a trasmettere al comune competente territorialmente ai sensi dell'art. 27 della L.R. 35/2015 e succ. mod. ed integr.. Nel caso in cui le dichiarazioni siano effettuate sulla base del peso, sarà applicata l'equazione di 1 metro cubo per 2,5 tonnellate. Il contributo è corrisposto a scadenza annuale, entro e non oltre il 31 di marzo dell'anno seguente a quello di riferimento.

5. Il mancato versamento del contributo annuale, entro i termini previsti, comporta l'immediata sospensione della validità della convenzione e, di conseguenza, l'immediata sospensione della validità della collegata pronuncia di compatibilità ambientale e/o autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco.

3. Elaborati cartografici

Gli elaborati grafici a corredo delle presenti *linee guida*, sono due e precisamente:

- Carta geomorfologica dei ravaneti nel Parco/Geoparco delle Alpi Apuane;
- Carta per la pianificazione della gestione dei ravaneti nel Parco/Geoparco delle Alpi Apuane

Entrambi gli elaborati sono stati prodotti dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa, nell'ambito di borse di ricerca annuali, attivate presso lo stesso ateneo dall'Ente Parco con tale specifica finalizzazione:

La scala di elaborazione delle due Carte è 1:20.000. Per ciascuna Carta sono state prodotte due tavole che suddividono il territorio in due metà in senso latitudinale. La tavola 1 corrisponde alla parte più settentrionale delle Alpi Apuane, mentre la tavola 2 rappresenta la parte complementare più meridionale.

Carta geomorfologica dei “ravaneti”

Questa *Carta* riporta su base della C.T.R. – in scala 1:20.000 – una campitura di fondo dedicata alle diverse aree in cui si articola il territorio di competenza dell’Ente parco. Per facilitare la lettura, è stato operato un raggruppamento in tre tipologie territoriali principali: a) aree estrattive (aree contigue di cave e aree ex p.r.a.e.r.); b) area parco (senza zonizzazione interna); c) aree contigue s.l. (aree contigue s.s. e centri edificati interclusi).

La *Carta geomorfologica* descrive e localizza le forme e depositi di origine antropica, prodotti dall’attività estrattiva. A fianco delle forme di erosione (o di asportazione) – tra cui i fronti di escavazione, i saggi di cava, le aree di escavazione, i piazzali di cava – sono riportate le forme di accumulo e di costruzione, ovverosia i “ravaneti”. Proprio questi ultimi presentano ulteriori tematismi descrittivi. In primo luogo il tipo di tessitura (fine, media, grossolana), l’alterazione superficiale (clasti ossidati, non ossidati) e la copertura vegetale (erbacea, arbustiva, arborea). Altri elementi lineari e areali descrittivi dei ravaneti sono la presenza di massicciate, di cumuli lineari di detrito o di detrito sparso, nonché la successione di massicciate.

La *Carta geomorfologica* tratta pure le forme e depositi originati dallo scorrimento delle acque superficiali, al fine di segnalare situazioni di dissesto o, comunque, di instabilità nei ravaneti. Le forme di erosione cartografate sono i solchi di ruscellamento concentrati, i canali di debris flow, gli orli di scarpata di erosione, nonché le aree soggette a diffusa erosione lineare e/o areale. Per le forme di accumulo e i relativi depositi, abbiamo qui i lobi di debris flow.

Completano il quadro informativo della *Carta geomorfologica*, elementi della viabilità di cava (tagli stradali, strade di arroccamento) e altre forme antropiche connesse all’attività estrattiva, anche di valore storico e culturale (vie di lizza).

La *Carta geomorfologica dei ravaneti* costituisce uno strumento indispensabile per l’analisi paesaggistica poiché offre una lettura complessiva e distributiva delle varie forme e depositi di origine mineraria presenti in ogni bacino estrattivo. Per questo motivo, **deve essere utilizzata dagli estensori dei progetti di coltivazione e dunque far parte del loro quadro conoscitivo, per cui gli Uffici competenti devono sempre richiedere una sua definizione di dettaglio e di aggiornamento.** Da questa Carta si può partire per più specifiche analisi, da cui elaborare proposte progettuali d’intervento all’interno di ogni singolo studio d’impatto ambientale.

Carta per la pianificazione della gestione

Si tratta di una carta derivata – per incrocio di layer – dalla *Carta geomorfologica dei ravaneti* declinando sull’elaborato cartografico ottenuto le norme vigenti, approvate dal Consiglio direttivo, in materia di depositi incoerenti derivanti dall’attività estrattiva e presenti nell’area protetta. Come nel caso della precedente *Carta geomorfologica*, anche la *Carta per la pianificazione della gestione dei ravaneti* deve far parte del quadro conoscitivo dei progetti di coltivazione e degli studi d’impatto ambientale, lasciando agli estensori incaricati di tali atti l’onere della prova di averne fatto tesoro.

In estrema sintesi, la legenda della *Carta per la pianificazione della gestione* fa riferimento a tre categorie di classificazione/raggruppamento dei “ravaneti”, qui di seguito esplicitate:

- a) “ravaneti” non asportabili;
- b) “ravaneti” con asportazione da sottoporre a verifica di dettaglio;
- c) “ravaneti” asportabili.

Per prima cosa, i termini “asportabile” e “asportazione” comprendono qui anche le azioni descritte dalle direttive come “prelievo” e “movimentazione”, poiché ritenuti nel complesso sinonimi tra di loro o, comunque, contrari all’intangibilità rappresentata dalla prima categoria di classificazione/raggruppamento.

Inoltre, le indicazioni così nette riguardo all’asportabilità dei “ravaneti” – contenute nell’estrema sintesi espressiva della legenda – hanno in realtà un valore indicativo e relativo sia in senso vincolistico, sia nell’opposta direzione della possibilità di intervenire, tenuto conto della scala media della *Carta per la pianificazione della gestione* e della necessità di un suo controllo nel dettaglio di ogni progetto di coltivazione e relativo studio d’impatto ambientale.

Va sempre considerato che questo tipo di interventi – soprattutto a carico di “ravaneti” di non recente formazione – sottostanno strettamente al principio di precauzione, per cui **non si deve intervenire se non dopo aver dimostrato, da parte del proponente, l’inesistenza o la non rilevanza di eventuali impatti conseguenti sulle componenti ambientali e paesaggistiche**, fatti sempre salvi gli interventi per garantire la stabilità dei depositi e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pertanto, la scala cromatica utilizzata dalla *Carta*, che riassume la possibilità di asportare i “ravaneti” – con colori immediatamente intuibili nel loro significato generale – deve servire agli Uffici e agli estensori dei progetti per una prima indicazione sullo stato dell’arte e dunque orientare sulla probabile situazione

prevalente del loro contesto operativo, come risultante in base ai dati posseduti ed interpretati dagli estensori della *Carta*. L'obiettivo principale è di allertare massimamente nel caso in cui un potenziale intervento di prelievo, asportazione o movimentazione si sovrapponga su aree ricomprese nella categoria di massima tutela ("ravaneti" non asportabili). In altre parole, la *Carta per la pianificazione della gestione* non disegna i limiti di un vincolo assoluto, ma informa sulla sua presumibile esistenza, il cui effettivo accertamento è rimesso ai contenuti dei progetti di coltivazione all'interno del procedimento di pronuncia di compatibilità ambientale, approfondendo le conoscenze ed utilizzando i metodi della *Carta*.

Ad ogni modo, anche la provvisoria classificazione dei "ravaneti" nelle due altre categorie, apparentemente meno preoccupanti, segue la stessa logica sopra esposta: verifica da parte del proponente l'intervento sul "ravaneto" e controllo da parte dei responsabili dei procedimenti e dell'attività istruttoria.

La differenza sta nel tipo di verifica che deve essere richiesta ai proponenti, a seconda della classificazione tipologica dei "ravaneti", come risultante dalla *Carta per la pianificazione della gestione*.

Lo schema da adottare è il seguente:

- a) "ravaneti" asportabili: analisi è limitata ad un rilievo diretto e sua restituzione come elaborato cartografico alla scala 1:500 dei "ravaneti" proposti per l'asportazione, quale allegato del solo progetto di coltivazione, seguendo impostazione e metodi adottati dalle *Carte* qui descritte, sia la *geomorfologica*, sia quella per la *pianificazione della gestione*;
- b) "ravaneti" con asportazione da sottoporre a verifica di dettaglio: analisi da condurre in uno specifico capitolo da inserire nello studio d'impatto ambientale, con descrizione e dimostrazione delle situazioni riscontrate e non riscontrate, con dati numerici e geomatici in termini di estensione e rilevanza, oltre alla produzione dei rilievi cartografici previsti per il precedente punto;
- c) "ravaneti" non asportabili: analisi articolata ed approfondita, da restituire all'interno di uno specifico allegato dello studio d'impatto ambientale, in cui dimostrare in maniera compiuta l'assenza delle condizioni prescrittive individuate nelle direttive emanate dal Consiglio direttivo, oppure la presenza di significative situazioni di dissesto o, comunque, di instabilità nei "ravaneti", non messe in luce dalle *Carte* allegate alle presenti *linee guida*.